

**Politiche sociali.** Nella «legge sul dopo di noi» disposizioni definite con atto pubblico

# Trust per i disabili gravi, ritrasferibili i beni residui

## Contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus

**Angelo Busani**

■ Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità: sono questi gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire con la legge 22 giugno 2016, n. 112, intitolata «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con **disabilità grave** prive del sostegno familiare» ed entrata in vigore il 25 giugno, più nota con l'espressione riassuntiva di «**legge sul dopo-di-noi**». Uno degli aspetti principali di

questa nuova legge (come si sottolinea in una «prima lettura» di recente elaborata dal Consiglio nazionale del Notariato) è che essa intende, mediante agevolazioni fiscali (su cui si veda l'articolo qui sotto), favorire le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus.

Per ottenere tali benefici, la legge impone che l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario ovvero la costituzione del vincolo di destinazione siano stipulati nella forma dell'atto pubblico, nel contesto del quale occorre:

- 1 identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- 2 descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali i predetti strumenti sono istituiti;
- 3 indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- 4 indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- 5 prevedere che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave;
- 6 prevedere che i beni siano destinati esclusivamente alla

realizzazione delle finalità assistenziali delle persone con disabilità grave;

- 7 individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e i criteri per la sua sostituzione;
- 8 stabilire che il termine finale di durata sia la data della morte della persona con disabilità grave;
- 9 stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

A quest'ultimo riguardo, occorre sottolineare che i beni destinati (ovvero ciò che residua di essi) potranno essere ritrasferiti ai soggetti che hanno stipulato l'atto ovvero essere attribuiti ad altri soggetti: infatti, i beni e i diritti originariamente vincolati possono essere sostituiti o trasformati in altri beni o diritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Benefici fiscali.** Sul patrimonio distaccato non si versa l'imposta di donazione

## Separazione senza gravami

■ Sotto il **profilo fiscale**, la legge 112/2016 incentiva i diversi strumenti il cui utilizzo viene previsto dalla legge stessa al fine di realizzare la tutela dei disabili per il «dopo-di-noi». Sono previste:

- 1 una maggior detraibilità (pari a 750 euro) per i premi corrisposti in relazione a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
- 2 l'esenzione dell'atto di separazione patrimoniale dall'imposta di donazione e l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale e del registro in misura fissa;

- 3 l'esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati;
- 4 una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati;
- 5 possibili agevolazioni Imu (condizionate al fatto che i singoli Comuni dispongano in tal senso).

Tra le norme agevolative, la previsione senz'altro più importante è quella in materia di **imposta di donazione**: infatti, mentre ordinariamente l'imposta si applica al momento dell'atto che comporta la separazione patrimoniale (in base al rapporto personale in-

tercorrente tra il disponente e il beneficiario finale), la legge in esame prevede invece la totale esenzione dal tributo per i beni che sono conferiti nei trust, nei fondi speciali o che sono gravati da vincoli di destinazione.

A prima vista, l'impatto applicativo di questa norma potrebbe apparire non così rilevante se si tiene conto che la legge sull'imposta di successione e donazione ordinariamente prevede una franchigia di 1.500 euro per il trasferimento a favore di soggetti portatori di handicap.

Tuttavia, in caso di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione in

funzione del «dopo-di-noi», il disabile non si configura quale beneficiario del trasferimento, avendo egli invero un diritto di assistenza e di cura, che il soggetto gestore deve realizzare utilizzando i beni vincolati; il che potrebbe in effetti far sorgere, nel sistema attuale, il dubbio se una tipologia di vincoli di questo tipo possa, o meno, beneficiare dell'applicazione della franchigia. Pertanto, la nuova normativa supera ogni problema sul punto mediante la previsione dell'esenzione, la quale permette di stipulare questi atti senza incidere sulle franchigie normalmente spettanti ai trasferimenti gratuiti tra il disponente e i suoi beneficiari.

**A.Bu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA